



# COMUNE DI SCHIAVON

Provincia di Vicenza

COPIA

Deliberazione n. 20  
in data 23.07.2021  
Prot. n. 6472

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Presa d'atto Autorizzazione Unica Regionale ai sensi del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola, in variante allo strumento urbanistico vigente - Società Agricola Motta Energia s.a.r.l. - Approvazione definitiva.

L'anno 2021 addì ventitre del mese di luglio alle ore 20.00 in presenza per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti	
		giustific.	ingiustific.
COGO MIRELLA	X		
COGO MATTIA		X	
AZZOLIN PAOLO	X		
COSTACURTA SIMONE		X	
DELLAI SIMONE	X		
LAVARDA ROBERTO	X		
BERNARDI DAVIDE	X		
PIGATO RAFFAELLA	X		
BERNARDI AMEDEO	X		
PETUCO GIOVANNI	X		
VIERO MARIA	X		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(T.U.L. Ordin. E.L.)

Certifico io sottoscritto Vice  
Segretario Comunale su confor-  
me dichiarazione del messo  
che copia del presente verbale  
viene pubblicato dal giorno

4 AGO. 2021

all'Albo pretorio ove rimarrà  
esposta per 15 giorni conse-  
cutivi.

Addì

4 AGO. 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Strazzabosco

Assiste all'adunanza la dott.ssa Sabrina Strazzabosco.

La Sig.ra Cogo Mirella nella sua veste di Sindaco/Presidente, consta-  
tato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  
ed

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,  
compreso nella odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: - la strumentazione urbanistica generale del Comune di Schiavon è composta da:

- Piano di Assetto del Territorio approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 28 novembre 2011 e ratificato dalla Provincia di Vicenza con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 277 del 16 ottobre 2012, pubblicata sul BUR n. 99 del 30 novembre 2012;
- Piano degli Interventi, redatto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 7 febbraio 2014 e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 9 aprile 2014, pubblicato il 10 aprile 2014;
- 1° Variante al Piano degli Interventi, redatto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 marzo 2016 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29 luglio 2016, pubblicato il 2 agosto 2016;
- 2° Variante al Piano degli Interventi relativa all'opera pubblica di realizzazione di un parcheggio in Via Dante Alighieri ai sensi art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dell'art. 24 della L.R. 27/2003 e s.m.i., adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 giugno 2017 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31 agosto 2017;
- 1° Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 6 settembre 2018 e approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 15 del 18 febbraio 2019, pubblicata sul B.U.R. n. 21 dell'1 marzo 2019, entrata in vigore il 16 marzo 2019;
- 3° Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i., adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell'8 aprile 2019 e approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2019;
- 2° Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Schiavon di adeguamento alla L.R. 14/2017 e s.m.i., redatta ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di Paesaggio"" e s.m.i., adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2019 e in fase di approvazione;
- 4° Variante al Piano degli Interventi relativa all'opera pubblica di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 248 "Schiavonesca Marosticana", Via S. Teresa e Via Dell'Artigianato in località Schiavon per messa in sicurezza della viabilità provinciale, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2020;
- 5° Variante al Piano degli Interventi relativa alla richiesta della ditta "Hotel Ristorante alla Veneziana s.r.l." di Permesso di Costruire in variante allo Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e s.m.i., adottata con Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 3 marzo 2020, prot. 1479;

VISTA:

l'istanza presso la Regione Veneto n. 13507/2020, protocollo regionale n. 13507 del 13 gennaio 2020, avente ad oggetto il rilascio di una "Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano alimentato da biogas da fonti rinnovabili presentata dalla Società Agricola Motta Energia s.r.l.";

VISTO:

- l'esito della conferenza dei servizi tenutasi in data 26 febbraio 2020, inerente al procedimento di cui all'oggetto, favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione dell'impianto di produzione di biometano alimentato a biogas di origine agricola, presentato dalla "Società agricola Motta Energia s.r.l." da realizzare in Comune di Schiavon,

valevole ai fini del procedimento di variante urbanistica, quale adozione della medesima;

VISTA:

la nota Prot. N° 98017 Class: I.840.02.1 del 02/03/2020 con la quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto ha comunicato la conclusione positiva dell'iter;

RICHIAMATA:

- La DGRV n. 486 del 20 aprile 2021, avente ad oggetto "Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola" rilasciata a favore della Società "Motta Energia - s.a.r.l." ai sensi del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011, comunicata al Comune di Schiavon con nota prot. 2764 del 11 maggio 2021;

DATO ATTO:

- che la deliberazione della Giunta Regionale è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 30 aprile 2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto "*presa d'atto determinazione delle misure compensative per la costruzione di un impianto di produzione di biometano*", con la quale è stato approvato l'accordo compensativo tra Amministrazione comunale e soggetto istante, in conformità alle disposizioni di cui al D. MiSE 10 settembre 2010, pervenuto con nota prot. 7407 in data 10/12/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto "*presa d'atto e recepimento determinazione delle misure compensative per la costruzione di un impianto di produzione di biometano*", con la quale sono state recepite le osservazioni pervenute con nota prot. 7728/2020 del 23/12/2020 dalla Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria, ed è stato deliberato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere di progetto, in deroga al vigente Piano degli interventi, subordinando l'effettivo inizio dei lavori al completarsi dell'istruttoria di variante allo strumento urbanistico in seno al Consiglio Comunale;

RILEVATO:

- che la Società Motta Energia s.a.r.l., con sede in Cittadella (PD), Via Roma n. 19, c.f. e partita IVA 04465020263, in data 22 luglio 2021, con atto del Notaio Paola Campanile di Cittadella, si è obbligata nei confronti del Comune di Schiavon a dare attuazione agli interventi indicati nella "*determinazione delle misure compensative - allegato A - alla dichiarazione impegnativa e atto unilaterale d'obbligo*", allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 20, in data 26 febbraio 2021 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 09 luglio 2021;

ACCERTATO:

- che la Società Motta Energia s.a.r.l., in adempimento delle previsioni al paragrafo 7 della "*determinazione delle misure compensative - allegato A - alla dichiarazione impegnativa e atto unilaterale d'obbligo*" ha provveduto a prestare le seguenti garanzie finanziarie:
  - Polizza fideiussoria n. 181212629 del 02 luglio 2021, prestata da UnipolSai Assicurazioni, per l'ammontare di € 250.000,00 (pari al 100% dell'impegno al trasferimento all'Amministrazione Comunale di un immobile da destinare all'uso pubblico);
  - Polizza fideiussoria n. 181223365 del 13 luglio 2021, prestata da UnipolSai Assicurazioni, per l'ammontare di € 100.000,00 (a garanzia di tutti gli altri impegni previsti e assunti dalla Società con l'accordo in argomento);
  - Fidejussione bancaria, prestata da Banca Credit Agricole FriulAdria S.p.A., da attivarsi in data antecedente all'inizio dei lavori, per l'ammontare di € 300.000,00, pari al 100% dell'impegno al beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il suddetto accordo (valore come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche interessanti l'adeguamento e la sistemazione della viabilità comunale);

CONSIDERATO:

- che la valutazione dell'idoneità urbanistica delle aree e dei siti atti alla costruzione degli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista in capo alla Regione, ai sensi del comma 10, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e per gli effetti del D. MiSE 10 settembre 2010 (vedi punto 17 dell'allegato - sub allegato 1 - al decreto);

VISTA:

- La deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013, avente ad oggetto "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano sono puntualmente definite le aree e i siti non idonei alla realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, compresi quelli di produzione di biometano";

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare prevede, ai seguenti commi dell'art. 12:

- comma 3, "per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

- comma 4, "svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni";

- comma 7, "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale";

VISTO:

- il Decreto del MiSE del 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed in particolare nell'allegato al suddetto Decreto prevede:

- comma 15.1. "L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte".

- comma 15.2. "L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere";

- comma 15.3. "l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico".

CONSIDERATO:

- che l'art. 35 delle NTO del PI del Comune di Schiavon prevede in particolare che "gli impianti destinati alla valorizzazione energetica che trattino le biomasse, i biogas, o gas residuati da processi di depurazione, i rifiuti o i liquami, in zona agricola, possono essere realizzati nei tessuti agricoli, solo se con una potenza massima inferiore a 150 Kw, .....e avere un'altezza massima di m. 4.00 (fuori terra), dal piano di campagna, e la lunghezza massima delle fronti di m. 20.00", parametri che ai sensi del suddetto art. 35 "possono essere autorizzati in variante"

VALUTATO:

- che si rende quindi necessario procedere in deroga alle previsioni del succitato art. 35 delle NTO del vigente piano degli interventi del Comune di Schiavon, in virtù delle norme a carattere

nazionale e regionale citate in premessa, nonché dei contenuti delle medesime NTO dello strumento urbanistico comunale;

EVIDENZIATO: - che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.";

VISTI:

- l'articolo 12, ed in particolare i commi 1 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- l'articolo 44, della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Schiavon;
- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Schiavon adottato, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 febbraio 2011 e approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 28 novembre 2011, alla presenza della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DISCUSSIONE: Il Sindaco da lettura della delibera contenente i passaggi dell'iter procedurale, in deroga alle previsioni dell'art.35 delle NTO del P.I. del Comune di Schiavon ed il recepimento delle misure compensative per la costruzione di detto impianto.

Ha evidenziato alcuni passaggi:

Nella Conferenza dei servizi del 26.02.2020 l'Amministrazione di Schiavon (rappresentata dal Sindaco coadiuvata dal tecnico Villanova Ronny), nella sua valutazione, ha inteso avvalersi di tutti i pareri favorevoli, nulla osta, autorizzazioni di tutti gli Enti preposti, riportati a pag. 2/13 del verbale.

Il 5 febbraio, in occasione di una assemblea pubblica, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Sandrigo, Bressanvido e Pozzoleone sono stati resi edotti della futura realizzazione dell'impianto di biometano e del conseguente impatto del nuovo insediamento. Essendo l'impianto a servizio anche delle Aziende Agricole insistenti nei citati Comuni, il progetto ha trovato il consenso di tutte le parti, anche indirettamente interessate.

La Conferenza dei Servizi, ha proposto il rilascio della Autorizzazione Unica con l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni riportate (una cinquantina), compreso il rispetto dei prodotti utilizzabili:

effluente zootecnico bovino

effluente zootecnico avicolo (pollina)

sottoprodotto della lavorazione dei cereali (crusca e semi spezzati).

L'autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione con DGRV N. 486 DEL 20 aprile 2021 costituisce di per sé variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 387/2003, "le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti

Il Consiglio Comunale prende atto dell'Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto rilasciata dalla Regione Veneto con DGRV N. 486 DEL 20 APRILE 2021 PUBBLICATA NEL Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 30 aprile 2021 ed approva definitivamente

ACQUISITI: - il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Commercio e Pubblica Sicurezza;

AD UNANIMITÀ: - di voti favorevoli espressi nei modi di legge per il provvedimento;

AD UNANIMITÀ: - di voti favorevoli espressi nei modi di legge per l'immediata eseguibilità;

## DELIBERA

- 1) di prendere e dare atto, che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";
- 2) di prendere atto che con DGRV n. 486 del 20 aprile 2021, è stata rilasciata "l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, proveniente dall'upgrading di biogas di origine agricola" a favore della Società "Motta Energia - s.a.r.l." ai sensi del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011;
- 3) di dare atto che la suddetta autorizzazione unica costituisce variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e secondo le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con Decreto del MiSE in data 10 settembre 2010;
- 4) di recepire ed approvare definitivamente la variante urbanistica, in deroga all'art. 35 delle norme tecniche operative del vigente piano degli interventi comunale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in forza dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Veneto con DGRV n. 486 del 20 aprile 2021, pubblicata nel BUR n. 58 del 30 aprile 2021, approvata con conferenza dei servizi in data 26 febbraio 2020, valevole ai fini della fase di adozione del procedimento di variante urbanistica;
- 5) di recepire, l'atto unilaterale d'obbligo, stipulato in data 22 luglio 2021, con atto del Notaio Paola Campanile di Cittadella, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, pervenuto con nota prot. 896 in data 11/02/2021 dalla società agricola Motta Energia s.a.r.l. a responsabilità limitata, con sede in Cittadella (PD), Via Roma n. 19, c.f. e partita IVA 04465020263, attraverso il Signor Stefano Svegliado, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, quale strumento di impegno ed obbligo relativamente agli oneri a carico della suddetta società, con riferimento alla prospettata realizzazione dell'impianto di biometano nel territorio di Schiavon ai sensi dell'"allegato A", relativo alle misure compensative da attuarsi a seguito della costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano alimentato da biogas da fonti rinnovabili nel territorio comunale, e "documento di determinazione delle Misure Compensative", motivatamente a quanto di propria competenza, in conformità alle disposizioni di cui al D. MiSE 10 settembre 2010, rivisto secondo le indicazioni della Regione Veneto (allegato alla presente),
- 6) di dichiarare, in base a separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- 7) di trasmettere alla Regione Veneto la presente deliberazione al fine di rendere efficace l'atto espresso finale;

**AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA  
PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO DA BIOGAS DA FONTI RINNOVABILI  
ART. 12 D.LGS. 387/2003 - DECRETO MIN. SV. EC. 10/09/2010 - DGRV 2204/2008**

**DITTA PROPONENTE: MOTTA ENERGIA S.A.R.L.**

**DETERMINAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE**

**ALLEGATO A ALLA DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA**

**E**

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO**

- Vista l'istanza presso la Regione Veneto n. 13507/2020, protocollo regionale n. 13507 del 13 gennaio 2020, avente ad oggetto il rilascio di una "Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano alimentato da biogas da fonti rinnovabili presentata dalla Società Agricola Motta Energia s.r.l.";
- Vista la nota Prot. N° 98017 Class: I.840.02.1 del 02/03/2020 con la quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto ha comunicato la conclusione positiva dell'iter;
- Considerato che il combinato disposto degli articoli 12, comma 6 del D.Lgs n. 387/2003 e dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 239/2004 vieta, per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'imposizione di misure di compensazione a carattere meramente patrimoniale, prive di finalizzazione ambientale ai sensi dell'allegato 2 alle linee guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010;
- Precisato che gli articoli 12, comma 6 del D.Lgs n. 387/2003 e 1, comma 5 della legge n. 239/2004 si applicano anche agli impianti a biometano;
- Visto che l'allegato 2 al DM 10 settembre 2010 citato al comma 2 stabilisce espressamente che: "Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri";
- Accertato che l'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica;



tutto quanto sopra premesso,

la Società proponente, per se o per altre eventuali Società da nominare, riconosce a favore del Comune di Schiavon (VI), le misure compensative da attuarsi nell'ambito della realizzazione del nuovo impianto di biometano sopra citato, da realizzarsi nel territorio comunale, consistenti in interventi di miglioramento ambientale aventi efficacia sia nella contestualizzazione del sito oggetto di intervento sia nell'ambito del territorio comunale e sovracomunale interessato dagli effetti della movimentazione delle biomasse zootecniche e della restituzione del digestato prodotto dai processi anaerobici sviluppati nel processo produttivo dell'impianto stesso.

## 1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE EQUIVALENTE DELLE COMPENSAZIONI

Premesso che, al fine di determinare un criterio oggettivo e trasparente che possa individuare una equa quantificazione delle misure compensative, è d'obbligo considerare la sostanziale differenza tra gli impianti realizzati attualmente in essere nell'ambito del territorio comunale di Schiavon, attuati mediante l'applicazione del D. Lgs. 387/2003 e Legge 239/2004, rispetto all'impianto di biometano oggetto del presente accordo;

I primi generano infatti energia elettrica mediante la trasformazione del biogas a seguito di processi biologici da matrici agricole vegetali e zootecniche, il cui valore della produzione è certo e stabilito, in quanto oggetto di una tariffa incentivante stabilita dal GSE mediante il Conto Energia, che attribuiva una tariffa onnicomprensiva di importo variabile a seconda del periodo di entrata in esercizio, da un massimo di 280,00 €/MWeh per un periodo prestabilito di anni 15/20.

L'impianto di biometano in argomento non è garantito nei ricavi dall'equivalente del Conto Energia per la valorizzazione del biometano, se non per una componente denominata Certificati di Immissione al Consumo (C.I.C.), dovendo invece operare sul libero mercato per la vendita del prodotto realizzato (il biometano stesso).

Appare pertanto immediatamente evidente come l'impianto a biometano non possa essere equiparato in termini di certezza di risultato economico agli impianti a biogas.

### 1.1 DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo economico per l'individuazione delle misure compensative, l'allegato 2 al DM 10 settembre 2010 al comma 2 punto g) recita: *"le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"*;
2. I proventi sono riportati nel piano finanziario allegato alla presente proposta di quantificazione e prevedono nell'arco di venti anni (2021 - 2040) la generazione di un importo di € 64.764.549,00;
3. L'aliquota di calcolo utilizzata per determinare l'equivalente valore delle misure compensative è pari al 3%, la massima;
4. Il valore derivante dalla moltiplicazione dell'aliquota massima del 3% sul totale dei ricavi in un arco ventennale è pari ad € 1.942.936,00.

Ad ogni buon conto, riteniamo opportuno precisare che in base a quanto di diretta conoscenza della Società e da quanto verificato presso il Consorzio Italiano Biogas (C.I.B.), che con oltre 800 soci tra aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili rappresenta il principale soggetto presente nel territorio nazionale, non

esisterebbe un impianto nel territorio nazionale che abbia dovuto adottare o porre in essere misure compensative per un valore corrispondente all'aliquota massima.

Nel caso in esame la Società ha ritenuto opportuno e corretto, aderendo alla richiesta dell'Amministrazione comunale e consapevoli della valenza che l'iniziativa rappresenta nel territorio in termini di modello di sostenibilità ambientale, applicare nella determinazione della quantificazione l'aliquota massima.

## 2. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE

Le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al Decreto Min. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, dettano i "criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative", ed in particolare prevedono che "L'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale;

La Società già in sede di redazione del progetto oggetto di autorizzazione unica da parte della Regione Veneto ha recepito le sollecitazioni espresse dall'Amministrazione Comunale e dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici che con proprio parere ha prescritto le mitigazioni da adottarsi."

Più precisamente il progetto prevede:

### 2.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

La realizzazione lungo i fronti nord e sud dell'impianto di "motte verdi" con la posa di piantumazioni autoctone, quali ad esempio il *Carpinus Betulus*, verso il perimetro esterno dell'impianto e la messa a dimora di siepi di *Rosa Canina*, *Crataegus Monogyna* e *Viburnum Tinus* in prossimità della "motta verde". L'alternanza di piantumazioni a foglia caduca e sempreverde garantisce, oltre all'importanza della barriera vegetale, una pressochè totale mascheratura dei manufatti che costituiscono l'impianto. Il fronte est invece, caratterizzato da una grande bacina di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, sarà marcato da un doppio filare di *Carpinus Betulus*.

## 2.2 INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL TRAFFICO GENERATO

Al fine di ridurre il traffico generato dalla presenza dell'impianto, nonché di minimizzare l'utilizzo del suolo nel comune di Schiavon, (ii) la Società proponente, entro due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, si impegna a costruire presso altri comuni, nei quali esercitano la propria attività agricola alcune delle aziende socie conferitrici i reflui, ulteriori due vasche di stoccaggio del digestato liquido prodotto.

## 2.3 INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Per quanto riguarda invece il principale tema legato alla sostenibilità e alla salvaguardia ambientale, che è rappresentato dalla difesa e protezione dell'imbrifero acquifero, che caratterizza il territorio ricompreso nell'area che dalla zona collinare giunge fino al fiume Brenta e attorno al quale si è sviluppato inizialmente il progetto dell'impianto già esistente e contermini di proprietà di "Etra Biogas Schiavon Sarl" e che vede nel progetto di cui alla presente relazione l'ideale sviluppo nella continuità, la Società proponente ha ritenuto di individuare (iii) nella messa a disposizione delle aziende locali di un servizio di trasporto dei liquami la principale garanzia per la restituzione dell'azoto nelle campagne nelle quantità disciplinate dalle normative in materia di gestione dei reflui zootecnici. Semplificando il concetto, l'esperienza EBS ha dimostrato che solo una gestione centralizzata in capo ad un unico soggetto, nel caso in specie Motta Energia, permette una distribuzione omogenea dell'azoto avendo la possibilità di "gestire" una superficie agricola idonea alla quantità di azoto conferita in impianto.

Di conseguenza la Società proponente si assume l'onere di gestire direttamente tutti i viaggi in ingresso ed in uscita dall'impianto, sollevando da tale incombenza tutti i soci conferitori che, ad oggi, sono rappresentati da 52 aziende agricole del territorio circostante.

Tale scelta inoltre deriva espressamente anche dalla volontà di minimizzare l'impatto che la messa in esercizio dell'impianto potrebbe creare sul sistema stradale comunale ed intercomunale.

La possibilità di gestire tramite un unico "gestore" tutti i trasporti permetterà di ridurre al massimo i mezzi in movimento prevedendo viaggi in ingresso e uscita sempre a pieno carico.

Di conseguenza il numero di mezzi in circolazione rispetto all'attuale situazione, nella quale almeno 52 aziende giornalmente trasferiscono i propri reflui dalle stalle di produzione ai fondi agricoli sarà sensibilmente ridotta in quanto lo stesso mezzo servirà più aziende sia in ingresso che in uscita. Tutto ciò avrà un inevitabile effetto migliorativo sulla circolazione stradale in numero di mezzi presenti sulle strade con minor deterioramento delle sovrastrutture stradali e rallentamento del traffico.

La Società proponente, al fine di esaltare la circolarità del sistema aziendale che l'impianto genera, si impegna (iv) a far sì che tutta la flotta di mezzi a servizio dell'impianto, entro tre anni dalla messa in esercizio sia costituita da automezzi e trattori agricoli alimentati a biometano, operando in tal senso un'importante riduzione delle emissioni in atmosfera e delle polveri sottili generate.

## **3. DETERMINAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE**

La valutazione economica delle misure compensative deriva dalla scelta di adottare modalità di mitigazione degli impatti, derivanti dall'insediamento dell'impianto nel territorio comunale di Schiavon, in correlazione con le misure compensative secondo il dettato della normativa nazionale.

Le modalità di calcolo del costo a carico della Società proponente, derivante dell'attuazione degli interventi proposti nel precedente paragrafo sono di seguito esposti.

(i) Interventi di mitigazione ambientale - realizzazione di barriere verdi e piantumazioni

Come descritto si realizzeranno due muri verdi con piantumazioni di alberi ad alto fusto e siepi.

- Realizzazione mure verdi: Lunghezza complessiva m. 200,00
  - Larghezza base m. 5,00 circa
  - Larghezza in sommità m. 2,00 circa
  - Altezza m. 2,00
  - Superficie inerbita mq. 1.400,00
  
  - Volume complessivo mc. 1.400,00
  - Prezzo unitario preparazione motta in terra: €/mc. 5,00
  - Prezzo unitario preparazione terreno + seminazione: €/mq. 15,00
  - Prezzo unitario filare Carpinus Betulus: €/ml. 10,00
  - Prezzo Unitario filare siepi: €/ml. 12,00
  - Costo complessivo motta: € 32.400,00**

Tale costo tuttavia non viene considerato nella quantificazione complessiva in quanto la società ritiene che questo intervento sia migliorativo anche in termini di pregio e qualità dell'impianto, a prescindere dal miglioramento ambientale.

(ii) Interventi per la riduzione impatto sul traffico e minor consumo del suolo - Realizzazione di n. 2 vasche stoccaggio nel territorio di altri Comuni

La Società si obbliga a realizzare entro due anni dalla messa in esercizio dell'impianto ulteriori due vasche di stoccaggio, per poter soddisfare le esigenze di tutti gli allevatori conferitori, presso siti nel territorio di altri Comuni le cui aziende agricole partecipano al progetto Motta Energia. Gli effetti mitigativi derivanti da tale scelta a favore del Comune di Schiavon riguardano sostanzialmente un importante risparmio di utilizzo del suolo agricolo nonché una riduzione dei transiti in ingresso e in uscita dall'impianto.

- Costruzione N. 2 Vasche stoccaggio extra Comune
  - Diametro m. 32,00
  - Altezza m. 8,00 circa
  - Volume complessivo vasche mc. 12.860,00
  - Costo costruzione €/mc. 40,00
  - Costo complessivo costruzione n. 2 vasche: € 514.400,00**

(iii) Servizio di trasporto con restituzione digestato in campagna nel rispetto delle quantità di azoto previsto dalle normative ai fini della salvaguardia della falda

La Società proponente si obbliga a realizzare entro due anni dalla messa in esercizio dell'impianto ulteriori due vasche di stoccaggio, per poter soddisfare le esigenze di tutti gli allevatori conferitori, presso siti nel territorio di altri Comuni le cui aziende agricole partecipano al progetto Motta Energia. Gli effetti mitigativi derivanti da tale scelta a favore del Comune di Schiavon riguardano sostanzialmente un importante risparmio di utilizzo del suolo agricolo nonché una riduzione dei transiti in ingresso e in uscita dall'impianto.

In termini quantitativi il digestato prodotto dall'impianto è stimato in 133.836 t/anno, delle quali 100.377,00 t/anno in forma liquida da spargere nei terreni agricoli e 33.459,00 t/anno di digestato solido. Nel piano economico finanziario dell'impianto è prevista la possibilità di vendere il digestato solido a viticoltori e ad aziende

florovivaistiche, pertanto generando un ipotetico ricavo non vengono considerati tra i costi per l'attuazione della misura compensativa.

Per quanto riguarda invece la restituzione del digestato liquido nei terreni agricoli al fine di rispettare le previsioni del piano di spandimento agronomico, questa attività rientra negli accordi sottoscritti tra la Società e le aziende conferitrici le zoobiomasse, con il reciproco impegno a conferire la biomassa ad un costo zero ottenendo in cambio il servizio gratuito di restituzione del digestato nei fondi agricoli di proprietà o condotti.

Si riporta di seguito una stima della quantità di digestato oggetto di movimentazione e restituzione in agricoltura:

- Restituzione digestato liquido nei terreni agricoli

Quantità annua 100.377 t

Durata periodo 20 anni

Quantità da spandere nel periodo 2.007.540 t

Per le considerazioni sopra riportate, anche in questo caso il costo derivante da tale attività, che rappresenta un plus di assoluto valore ai fini del vantaggio ambientale in quanto garantisce una uniforme copertura dei fondi agricoli a disposizione nel rispetto dei limiti di legge, la società ritiene corretto non sommarlo tra i costi ai fini della valutazione economica delle misure compensative.

(iv) Interventi per la riduzione delle emissioni di CO2 in accordo con i principi adottati dal Comune di Schiavon nell'ambito del P.A.E.S. (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) di cui alla Del. Consigliare n. 3 del 29/01/2016.

La Società si obbliga a far sì che la flotta di automezzi e trattori agricoli (la cui entità è valutata in n. 10 mezzi a servizio esclusivo dell'impianto) entro cinque anni dalla messa in esercizio dell'impianto sia interamente alimentata dal biometano. Gli effetti sull'ambiente del passaggio dall'impiego di automezzi a gasolio a quelli a metano saranno significativi e stimabili in una riduzione del 40% della CO2 (anidride carbonica) prodotta e di oltre il 90% di Nox (ossidi di azoto), con una pressochè totale riduzione di ciò che maggiormente inquina l'atmosfera, ovvero il particolato.

La stima del costo dell'investimento per il passaggio dell'intera flotta da gasolio a metano è la seguente:

- N. 10 automezzi alimentati a biometano

Costo unitario medio singolo veicolo €/cad. 200.000,00

Costo complessivo flotta n. 10 mezzi: € 2.000.000,00

Considerato che l'utilizzo di una flotta di automezzi e trattori alimentata a biometano comporta una riduzione dei costi di alimentazione dei mezzi per il minor prezzo del biometano rispetto al tradizionale gasolio, la Società ritiene corretto applicare ai fini del conteggio del beneficio ambientale una riduzione del 50% dell'importo del costo sostenuto.

Pertanto la quantificazione economica del beneficio ambientale derivante dall'utilizzo di una flotta interamente alimentata in modo tale da ridurre significativamente le emissioni di CO2 e di Nox è pari a:

Costo complessivo flotta n. 10 mezzi: € 2.000.000,00 x 50% = € 1.000.000,00

Complessivamente pertanto l'onere a carico della Società per l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale ai fini della riduzione degli effetti dell'impatto potenzialmente indotti dall'impianto di progetto somma € 1.546.800,00 nell'arco temporale di 20 anni, corrispondente ad €/annuo 77.340,00.

#### 4. ULTERIORI MISURE COMPENSATIVE A FAVORE DEL TERRITORIO

In accordo con gli impegni e le linee guida adottati dal Comune di Schiavon nell'ambito del PAES, nonché al fine di limitare l'impatto sul sistema infrastrutturale stradale della viabilità comunale, maggiormente interessata dai flussi di veicoli a servizio dell'impianto, la Società si impegna ulteriormente a:

(a) Attuare un sistema di monitoraggio sui manufatti stradali (ponti) strettamente connessi al passaggio dei mezzi a servizio dell'impianto in argomento

La Società proponente si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, un monitoraggio sullo stato di conservazione dei ponti:

- Ponte di via Santa Corona su torrente Longhella;
- Ponte di via Via Peraro su Roggia Grimana;
- Ponte di via Bosella su Roggia Ghebo/Longhella;
- Ponte di via Bosella sul Torrente Laverda;
- Ponte di via Roncaglia Vaccheria sul Torrente Ghebo/Longhella;
- Ponte su via Olmi/Albarazzo sulla Roggia Grimana.

Tale monitoraggio dovrà essere effettuato mediante l'affidamento di un incarico ad un professionista da nominare di comune accordo con l'Amministrazione Comunale che rediga, a spese completamente a carico della Società proponente, in via preliminare all'entrata in esercizio dell'impianto, una perizia sullo stato dei manufatti e sui flussi di traffico interessanti l'opera con la classificazione della tipologia del traffico e che annualmente proceda ad un monitoraggio dello stato di conservazione. In caso di necessità di interventi manutentivi, in base alle valutazioni sull'incidenza dell'incremento del traffico determinato dalla messa in funzione dell'impianto, la Società si impegna a partecipare alle spese per la propria quota, secondo appositi criteri da definire congiuntamente con il Comune di Schiavon.

(b) Contribuire alle spese per la manutenzione stradale del territorio comunale.

La Società proponente verserà all'Amministrazione Comunale un importo annuale di € 15.000,00 (quindicimila/00), a decorrere dal primo anno successivo alla messa in esercizio dell'impianto e per un periodo di 20 (venti) anni, per complessivi € 300.000,00, da destinare alle manutenzioni stradali (ripristini e asfaltature) in base all'autonoma programmazione e pianificazione del Comune.

Gli importi sopra esposti dovranno essere annualmente rivalutati secondo l'indice Istat.

(c) Contribuire al perseguimento degli obiettivi secondo le Direttive della Comunità Europea per l'energia sostenibile e denominata "Patto dei Sindaci", e relativo PAES di riduzione dell'inquinamento attraverso il rinnovo del parco veicolare

L'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 29/01/2016, di approvazione del PAES, ha posto in essere un percorso di sensibilizzazione e di riduzione dei consumi e dell'inquinamento.

Tra le azioni individuate vi sono:

- Incentivare l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile nel territorio;
- Migliorare la qualità energetica del patrimonio esistente;
- Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;
- Coinvolgimento della popolazione locale;
- Promozione della mobilità sostenibile.

Dalla 1^ relazione d'intervento del 2019, nonostante gli sforzi compiuti dall'Amministrazione per dare attuazione al programma in argomento, si evince come il programma di attuazione concernente il parco mezzi comunali (Azione TrP\_01 - Sostituzione mezzi comunali) risulti "NON avviato". Obiettivo dell'azione risulta l'efficientamento del parco veicolare comunale, attraverso la sostituzione graduale degli autoveicoli, con nuovi mezzi a basso fattore di emissione di CO2, mediante acquisti di veicoli a metano o GPL.

Al fine di contribuire all'attuazione del suddetto programma, la Società si impegna pertanto a fornire "una tantum" all'Amministrazione Comunale n. 2 mezzi per uso di servizio (un autoveicolo e un mezzo pesante) alimentati a gas metano le cui caratteristiche tecniche saranno definite congiuntamente con il Comune di Schiavon. L'importo massimo indicativamente stimato per tali forniture somma complessivamente € 100.000,00.

d) La Società si impegna inoltre a trasferire all'Amministrazione Comunale un immobile da destinare ad autorimessa per i suddetti mezzi, e comunque all'uso pubblico.

L'immobile, il cui valore indicativamente è stabilito in € 250.000,00, dovrà essere localizzato e avere le caratteristiche dimensionali indicate dall'Amministrazione Comunale. L'immobile dovrà essere trasferito all'Amministrazione Comunale prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, con spese a totale carico della Società proponente.

e) Nell'ambito del medesimo programma, ed in particolare in attuazione dell'azione Gov 03 - coinvolgimento dei cittadini nell'obiettivo di riduzione delle emissioni della CO2, nell'ottica di sensibilizzare la popolazione sulle nuove tecnologie di mobilità, nonché in conformità all'art. 57 comma 6 del DL 76/2020, convertito con Legge 120/2020, la Società proponente provvederà all'installazione di n. 3 colonnine di ricarica elettrica di autoveicoli complete di allacciamento alla rete elettrica, delimitazione degli stalli di sosta ed idonea segnaletica orizzontale e verticale (una nella frazione di Longa e due nel centro di Schiavon), con spese a totale carico della Società proponente. L'importo indicativamente stimato per tali forniture somma complessivamente € 22.500,00.

Complessivamente le ulteriori misure compensative sopra individuate ai punti a), b), c), d), e) sommano complessivamente l'importo di € 672.500,00

## 5. PIANIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI DA MOTTA ENERGIA S.A.R.L.

Gli importi complessivi da versare da parte della società agricola Motta Energia all'Amministrazione Comunale sommano complessivamente (articolo 3. + articolo 4.) in € (1.546.800,00 + 672.500,00) = € 2.219.300,00 a fronte del massimo importo stabilito ex lege in € 1.942.936,00.

Per quanto riguarda la pianificazione temporale dei versamenti da parte di Motta Energia Sarl al Comune di Schiavon, si prevede la seguente tempificazione in ordine temporale:

- (i) € 32.400 - rif. Punto 3.(i) - entro la messa in esercizio dell'impianto (indicativamente entro il 31.12.2021);
- (ii) € 250.000 - rif. Punto 4.(d) - entro la messa in esercizio dell'impianto (indicativamente entro il 31.12.2021);
- (iii) € 15.000 - rif. Punto 4.(e) - entro il 31.12.2021;
- (iv) € 15.000 - rif. Punto 4.(b) - entro il 30.06 di ogni anno a decorrere dal 30.06.2022 e fino al 2042 (annualmente rivalutati secondo indice ISTAT);
- (v) € 100.000 - rif. Punto 4.(c) - entro il 31.12.2022;
- (vi) € 514.400 - rif. Punto 3.(ii) - entro il 31.12.2023;
- (vii) € 1.000.000 - rif. Punto 3.(iv) - entro il 31.12.2026 (indicativamente € 200.000,00/annue per un quinquennio).

## 6. OBBLIGAZIONI IN CAPO ALLA SOCIETA' PROPONENTE (MOTTA ENERGIA S.A.R.L.)

(i) La società agricola Motta Energia si obbliga a non dare attuazione ad alcun intervento relativo alla costruzione dell'impianto, ivi compresa la presentazione della Dichiarazione di Inizio dei Lavori ed ogni altro adempimento ad essa connesso, anche se in possesso dell'Autorizzazione Unica rilasciata con decreto della Giunta Regionale del Veneto a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica e della relativa Conferenza dei Servizi decisi tenutasi in data 26 febbraio 2020, finchè non si sarà concluso la procedura amministrativa avente ad oggetto l'approvazione della variante urbanistica, come previsto dall'art. 35 comma 3 lettera a) delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del Piano degli Interventi 2014-2019 - 3 Variante, che disciplina come per gli impianti destinati a valorizzazione energetica che trattino le biomasse, i biogas, i gas residuati da processi di depurazione, i rifiuti o i liquami in zona agricola aventi parametri diversi da quelli previsti nelle N.T.O. possano essere autorizzati in variante mediante accordo pubblico-privato. L'inizio dei lavori per la costruzione dell'impianto a biometano potrà essere comunicato dalla parte privata solo dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della deroga all'art. 35 comma 3 lettera a) delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (P.I.);

(ii) a non utilizzare nel piano di alimentazione dell'impianto qualsiasi matrice riconducibile alla frazione organica di rifiuto solido urbano, ai reflui fognari e ai derivati della macellazione di animali;

(iii) ad accogliere tra i propri soci/fornitori prioritariamente e con diritto di precedenza rispetto alle imprese agricole insediate presso i comuni contermini le aziende agricole presenti nel comune di Schiavon alle medesime condizioni e regole che disciplinano i rapporti con i soci già oggi partecipanti al capitale sociale della Società purché le specifiche chimico-biologiche degli effluenti siano compatibili con il piano di alimentazione autorizzato per l'impianto.

(iv) In merito alle risorse umane impiegate presso l'impianto, la Società proponente si impegna a prestare particolare attenzione nell'assunzione di personale proveniente dall'ambito territoriale entro il quale l'impianto si andrà ad insediare.

## 7. GARANZIE

La società agricola Motta Energia Sarl costituirà una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta del Comune, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 250.000,00 pari al 100% dell'impegno al trasferimento all'Amministrazione Comunale di un immobile da destinare all'uso pubblico di cui al precedente punto 4.(a).



Analogamente Motta Energia Sarl costituirà una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 300.000,00, oltre alla rivalutazione secondo l'indice ISTAT, pari al 100% dell'impegno al beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il presente accordo (valore come partecipazione della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche interessanti l'adeguamento e la sistemazione della viabilità comunale) di cui al precedente punto 4.(c).

Analogamente Motta Energia Sarl costituirà una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € 100.000,00 a garanzia di tutti gli altri impegni previsti e assunti dalla Società con il presente atto.

Le garanzie dovranno essere assunte contestualmente o in data antecedente all'inizio dell'intervento, come definito al punto 6.(i).

Tali garanzie, escutibili totalmente o per quota con efficacia immediata ad nutum del Comune, avranno durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti dalla società Motta Energia sarl con il presente, potranno essere usate in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti e sono svincolabili solo ed esclusivamente a cura del Comune.

In accordo con l'Amministrazione Comunale di Schiavon, la Ditta accetta che sia costituita una apposita commissione tecnico/amministrativa riguardante il controllo dell'attività dell'impianto, costituita da tecnici competenti in materia nominati dall'amministrazione comunale di Schiavon, nonché da un componente, in rappresentanza dell'azienda, nominato dalla medesima. La commissione sarà costituita con provvedimento deliberativo del Comune di Schiavon, a spese a totale carico della Società proponente.

In fede.

Cittadella, 10 febbraio 2021

Società Agricola Motta Energia S.a.r.l.  
L'amministratore Delegato  
Stefano Svegliado

PARERI EX T.U.L. Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Ufficio Edilizia Privata/Urbanistica  
F.to Trentin arch. Mirco data 23.07.2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE EX  
ART. 153 d.LGS. 267/2000

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Cogo

IL VICE SEGRETARIO  
F.to Strazzabosco

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.  
Lì \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(T.U.L. Ordinamento E.L.)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nei termini e forme di legge, all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del T.U.L. Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Lì \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Strazzabosco